



## CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

---

**Servizi di verifica di conformità degli impianti elevatori e visite  
periodiche delle attrezzature da lavoro carriponte installati  
presso fabbricati in proprietà o in uso al Politecnico di Torino  
CIG ZDB36CE467**

---

Il Responsabile Unico del Procedimento

**Per. Ind. Salvatore Di Maggio**

fto Salvatore Di Maggio



## Sommario

1.	PREMESSA .....	3
2.	DEFINIZIONI GENERALI .....	3
3.	OGGETTO DELL'APPALTO .....	3
4.	DURATA E AVVIO DEI SERVIZI .....	4
5.	ABILITAZIONE VERIFICHE .....	5
6.	CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI .....	5
7.	MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO .....	6
8.	VERIFICA DI CONFORMITÀ .....	6
9.	AMMONTARE DELL'APPALTO .....	7
10.	VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE .....	9
11.	DIVIETI .....	9
12.	REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI, REGOLAMENTI .....	9
13.	OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO .....	9
14.	DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO .....	10
15.	DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO .....	11
16.	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA .....	12
17.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER SOPRAVVENIENZA DI CONVENZIONI CONSIP .....	13
18.	ESECUZIONE IN DANNO .....	13
19.	DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO .....	13
20.	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI .....	14
21.	RECESSO .....	14
22.	PREZZI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE .....	14
24.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	16
25.	INADEMPIENZE E PENALITÀ .....	16
26.	SUBAPPALTO .....	17
27.	PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI .....	17
28.	FORO COMPETENTE .....	17
29.	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA .....	17
30.	DISCIPLINA IN TEMA DI PRIVACY .....	18
31.	RINVIO .....	19

## 1. PREMESSA

Il presente capitolato regola il servizio di verifica **periodica** e **straordinaria** per:

- **impianti elevatori** quali **ascensori, montacarichi, piattaforme disabili,**
- **attrezzature di lavoro (carriponte, gru a ponte e gru su autocarro)**

siti nei fabbricati del Politecnico di Torino, di cui agli elenchi allegati.

Le verifiche periodiche per gli ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici e delle attrezzature di lavoro sono da effettuarsi con cadenza biennale da organismi notificati con i requisiti di cui al par. 5 del presente capitolato.

La descrizione delle attività e le modalità di esecuzione dei servizi previsti sono dettagliatamente riportate nel successivo par. 7.

## 2. DEFINIZIONI GENERALI

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

**Codice dei contratti pubblici (o anche CCP):** D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

**Testo Unico sulla salute e Sicurezza sul lavoro (o anche TUS):** D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

**Stazione Appaltante (o anche SA):** Politecnico di Torino;

**Aggiudicatario o Operatore Economico Aggiudicatario o Fornitore (o anche OEA):** L'operatore di cui all'art. 45, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che è risultato aggiudicatario dell'Appalto;

**Sedi:** sedi del Politecnico di Torino ove effettuare i servizi;

**EDILOG:** Area Edilizia e Logistica;

**RUP:** Responsabile Unico del Procedimento;

**DEC:** Direttore dell'Esecuzione del Contratto della SA (Responsabile dell'esecuzione del contratto);

**Capitolato Speciale d'Oneri (o anche CSO):** presente atto compresi tutti i suoi allegati;

**Specifiche Tecniche:** insieme delle caratteristiche/disposizioni che definiscono le esigenze tecniche che l'OEA deve soddisfare per lo svolgimento delle attività richieste dalla Stazione Appaltante.

**Ordine di Servizio (o anche OdS):** atto mediante il quale sono impartite all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

## 3. OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente appalto è l'attività di verifica periodica e/o straordinaria degli impianti elevatori:

- ascensori e montacarichi, piattaforme elevatrici,
- attrezzature da lavoro, carriponte, gru a ponte Gru su autocarro).

In particolare, **per ascensori e montacarichi, piattaforme elevatrici**, le verifiche sono da effettuarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13 e 14 del D.P.R. 162/1999 e s.m.i., e come modificato dal D.P.R. 23/2017 e UNI EN 81 20/2014 e s.m.i.:

- Spinta porte automatiche
- Illuminazione cabina
- Scorrimento funi
- Isolamento dei circuiti



- Dispositivi Extra corsa
- Limitatore di velocità
- Paracadute
- Organi di trasmissione del moto
- Porte - Dispositivi di blocco
- Allarme
- Dispositivo Bidirezionale
- Targa capienza
- Targhe e avvisi (altri)

La verifica periodica è volta ad accertare se le parti da cui dipende la sicurezza degli impianti sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato ai rilievi eventualmente segnalati in precedenti verifiche.

**Per ogni ascensore e montacarichi qualora necessario/richiesto dovrà essere eseguita la verifica straordinaria** secondo quanto previsto e con le modalità di cui all'art. 13 del D.P.R. 162/99 e smi e UNI EN 81 20/2014.

**Per le attrezzature da lavoro carriponte, gru a ponte, gru su autocarro,** le verifiche sono da effettuarsi da soggetto pubblico / privato (di seguito Aggiudicatario o Operatore Economico Aggiudicatario o Fornitore (o anche OEA) in possesso dei requisiti tecnici e di abilitazione di cui al par. 5 del presente capitolato.

#### **4. DURATA E AVVIO DEI SERVIZI**

Il contratto ha durata di **48 (quarantotto) mesi** decorrenti dalla data della sottoscrizione del **“Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto”** da redigere dopo la firma del contratto.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del CCP, la Stazione Appaltante può richiedere l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza. In tal caso, l'aggiudicatario si impegna a fornire, nelle more del perfezionamento del contratto e senza oneri aggiuntivi, i servizi oggetto del presente capitolato, entro un massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta, salva la possibilità di concordare con la Stazione Appaltante un termine più breve. Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Con la presa in carico l'Aggiudicatario attesta di essersi recato sul luogo di esecuzione del servizio, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle prestazioni richieste e di aver giudicato le prestazioni stesse eseguibili, i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, di aver verificato la disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione delle prestazioni nonché della disponibilità di attrezzature adeguate, se richieste, all'entità e tipologia delle stesse.

Al verbale saranno allegati gli elenchi delle attrezzature di lavoro e degli impianti elevatori oggetto delle verifiche se modificato rispetto a quello posto a base di gara, copia della verifica annuale precedente e copia



dei registri di controllo periodici delle attrezzature ai sensi dell'art. 71 comma 9 del D.lvo 81/08 e s.m.i. L'aggiudicatario deve rispettare le scadenze in relazione alle precedenti verifiche e alle eventuali variazioni intervenute, scadenze già presenti nell'elenco allegato;

L'Appaltatore, entro i 5 giorni successivi fisserà le date di esecuzione di ogni singola verifica periodica, nel rispetto della periodicità, ne darà comunicazione al RUP o al DEC, consegnando la pianificazione degli interventi suddivisa in sezioni mensili. Le verifiche periodiche dovranno essere eseguite con sufficiente anticipo o contestualmente alla scadenza prevista dalla verifica periodica precedente, salvo che l'attrezzatura non sia stata posta in stato di fermo.

In caso di mancata esecuzione della verifica è obbligo dell'Aggiudicatario dare immediata notizia telefonica al DEC o suo delegato e entro 24 ore dare una comunicazione scritta debitamente motivata.

Trattandosi di verifiche programmabili, all' Aggiudicatario non saranno riconosciuti oneri economici aggiuntivi per sopralluoghi a vuoto o prestazioni orarie extra per il proprio personale impiegato nelle prestazioni oggetto di contratto.

L' Aggiudicatario dovrà ripetere le verifiche, senza aggravio di spese per la Stazione Appaltante qualora ci sia un disservizio temporaneo dell'attrezzatura, per cause non dipendenti dalla stessa.

Non appena espletate le verifiche, entro i successivi sette giorni, dovrà essere rilasciato al DEC il verbale di verifica periodica per ogni impianto o attrezzatura, su carta intestata, sottoscritto, conforme al modello ministeriale, compresi eventuali allegati.

In caso di esito negativo la relativa comunicazione dovrà essere rilasciata entro due giorni al DEC o suo delegato.

## **5. ABILITAZIONE VERIFICHE**

Per gli ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici: le verifiche periodiche, da effettuarsi con cadenza biennale e le verifiche straordinarie devono essere eseguite da organismi notificati di cui al D.P.R. 30/04/1999 e s.m.i., DPR 23/2017, UNI EN 81 20/2014 e s.m.i. e da organismi di controllo pubblici di cui al D.P.R. 19/01/2015 n. 8.

**Per le attrezzature di lavoro**, l'Appaltatore deve essere in possesso di abilitazione ai sensi dell'art. 71 comma 11/12 del D.lvo 81/08 e s.m.i. ottenuta nel rispetto dei criteri di abilitazione ai sensi del DM 11 aprile 2011 all.to I e s.m.i., e iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, aggiornato e pubblicato periodicamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui al punto 3.7 del medesimo decreto.

L'Appaltatore deve ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle disposizioni legislative vigenti, osservare tutti i regolamenti e le norme specifiche che regolano la materia.

## **6. CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI**

La tipologia e la quantità degli impianti oggetto di manutenzione è descritta nei seguenti allegati:

- **Allegato A - ELENCO IMPIANTI ELEVATORI**

---

- **Allegato B - ELENCO IMPIANTI CARRIPONTE**

che sono parte integrante e sostanziale del presente documento.

Gli elenchi allegati sono suscettibili di modifiche e integrazioni durante l'esecuzione dell'appalto, a discrezione della Stazione Appaltante, a seguito di sostituzioni impianti per dismissioni, nuove acquisizioni o altro, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese o richiesta alcuna nei limiti economici stabiliti.

## **7. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Nell'erogazione del servizio il Fornitore deve operare con proprio personale, attrezzature e mezzi propri. L'esecuzione deve avvenire adottando tutte le cautele necessarie ed opportune per garantire l'incolumità del personale addetto al servizio e dei terzi, in osservanza delle disposizioni vigenti relative alla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Le prestazioni dovranno essere effettuate nei giorni feriali e negli orari di apertura dei singoli uffici beneficiari, salvo casi eccezionali in cui detti uffici, per il tramite di un Responsabile incaricato, richiedano diversamente al fine di evitare disagio agli utenti o intralcio alle attività. In tali casi il fornitore deve eseguire le prestazioni previste senza pretendere compensi suppletivi o indennizzi a qualunque titolo. L'esecuzione delle prestazioni dovrà avvenire con modalità e termini tali da arrecare il minimo pregiudizio all'utilizzazione dei locali ed alle attività degli uffici.

L'Affidatario deve eseguire i servizi nel rispetto delle modalità, dei tempi e dei livelli dei servizi descritti nel presente CSO, nel suo complesso, che devono essere in ogni caso garantiti nonché accettati incondizionatamente dai concorrenti in fase di presentazione dell'offerta.

Nell'appalto si intendono comprese le prestazioni di manodopera, la fornitura dei materiali, l'uso dei macchinari ed ogni altro onere non specificatamente elencato, ma necessario per l'esecuzione a regola d'arte dei servizi oggetto di affidamento.

La ditta aggiudicataria sarà obbligata ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione, sollecitamente e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

L'Appaltatore dovrà effettuare i servizi di Verifiche Periodiche sulle attrezzature di lavoro installate nel Politecnico, precisamente GRU a Ponte fino a 1000 Kg, Gru a Ponte fino a 10 t, Gru a Ponte oltre 10 t. Gru su Autocarro ai sensi del D.lvo 81/08, art.71 comma 11 e Allegato VII e s.m.i., DM 11 aprile 2011 e s.m.i, Attrezzature di lavoro, DDir\_23/11/2012, rilasciando alla Stazione Appaltante il verbale finale di verifica e funzionamento conforme al modello ministeriale.

## **8. VERIFICA DI CONFORMITÀ**

Al termine delle prestazioni, il RUP controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al DEC, se nominato, ed emette il certificato di regolare esecuzione se accerta che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.



Nel caso di difformità delle prestazioni o parti di esse rispetto alle specifiche tecniche minime contrattuali e/o alle pattuizioni concordate in sede di affidamento, la SA può richiedere all'OEA di eliminare a proprie spese – entro il termine di 15 (quindici) giorni - le difformità riscontrate, fatto salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'Aggiudicatario e la risoluzione del contratto.

## 9. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo a base dell'affidamento **per il quadriennio 2022 – 2026** è pari ad euro **39.020,28** oltre IVA ed oltre oneri della sicurezza e interferenza non soggetti a ribasso pari ad **euro 400,00** per l'intero periodo contrattuale.

L'importo è così determinato

- A. Quota fissa da ribassare** relativa prestazioni di verifica delle attrezzature di lavoro (Carriponte e Autogru - DDir\_23/11/2012- DM 11/04/20) pari ad **euro 8.220,28 oltre IVA;**
- B. Quota a misura** relativa alle verifiche periodiche e straordinarie di ogni singolo impianto elevatore pari ad **euro 30.800,00 oltre IVA.**

In particolare, per la **quota A**, il prezzo unitario a base d'asta per le prestazioni di verifica delle attrezzature di lavoro, è stabilito dalla TARIFFA indicata nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Nota n. 18860 del 04/12/2020 adeguamento ISTAT, che si allega al presente CSO, (DM 11 aprile 2011 - Decreto Dirigenziale 23 novembre 2012 per singola GRU a Ponte).

In riferimento alle attrezzature del Politecnico di Torino, riportate nell'elenco allegato al presente CSO (Allegato B - ELENCO IMPIANTI CARRIPONTE) si riportano in tabella la tipologia di attrezzature e relative verifiche:

Tipo attrezzature/verifiche	N. attrezzature di lavoro	Tariffa di cui nota n. 18860 del 4/12/2020 da ribassare (euro oltre IVA)	N. verifiche nel periodo contrattuale	TOTALE da ribassare (euro oltre IVA)
Gru fino a 1000 Kg/prima verifica	1	289,92	1	289,92
Gru fino a 1000 Kg/verifiche successive alla prima	1	189,16	1	189,16
Gru fino a 10.000 Kg/prima verifica	1	315,61	1	315,61
Gru fino a 10.000 Kg/verifiche successive alla prima	1	221,03	1	221,03
Gru oltre ai 10.000 Kg/verifiche successive alla prima	2	253,93	2	1.015,72
Auto Gru fino a 10.000 Kg/verifiche successive	1	221,03	2	442,06
Gru fino a 10.000 Kg/verifiche successive	13	221,03	2	5.746,78
<b>Totale stimato per l'intero periodo contrattuale/importo a base di gara</b>				<b>8.220,28</b>

Nell'importo a base gara è compresa la quota a carico INAIL esente IVA ex art. 15 del DPR 633/72 che sarà stornata al momento della fatturazione.

*Per tale quota, la SA, con la presente procedura, intende fissare le tariffe delle prestazioni di verifica delle attrezzature di lavoro a fronte di un ribasso offerto dall'operatore aggiudicatario. Nel caso di aggiornamenti, nel corso di esecuzione del contratto, delle tariffe ministeriali sarà applicato, alle nuove tariffe, lo stesso ribasso offerto in sede di gara.*



Per gli impianti elevatori (**quota B**), durante il periodo contrattuale è prevista l'esecuzione delle seguenti tipologie di prestazioni:

- A. verifiche periodiche, con frequenza biennale, di ogni singolo impianto elevatore ai sensi dell'art. 13 del DPR 162/99 e s.m.i., da svolgersi secondo le scadenze naturali conseguenti alle date delle verifiche precedenti ovvero delle dichiarazioni di conformità di nuovi impianti;
- B. eventuale verifica straordinaria, prevista dall'art. 14, commi 1 e 2, del DPR 162/99 e s.m.i.;
- C. eventuale verifica straordinaria a seguito di modifiche costruttive, prevista dall'art. 14, comma 3, del DPR 162/99 e s.m.i.;
- D. eventuale verifica straordinaria per l'esecuzione dell'analisi dei rischi e la descrizione degli interventi di adeguamento ex DM 23/07/2009 e s.m.i. o secondo norma UNI 81.80;

In riferimento alle attrezzature del Politecnico di Torino, riportate nell'elenco allegato al presente CSO (Allegato A - ELENCO IMPIANTI ELEVATORI) si riportano in tabella il numero di verifiche presunte per tipologia nell'intero periodo contrattuale:

<b>Prestazioni impianti elevatori</b>	<b>N. previsto/presunto di verifiche nel periodo contrattuale</b>	<b>Prezzo a base d'asta per singola verifica (euro oltre IVA)</b>	<b>Totale stimato per l'intero periodo contrattuale (euro oltre IVA)</b>
Verifiche periodiche di tipo A	190	140,00	<b>30.800,00</b>
Verifiche periodiche di tipo B o C	20		
Verifiche periodiche di tipo D	10		

*Per tale quota, la SA, con la presente procedura, intende fissare la tariffa delle verifiche periodiche sugli impianti elevatori che rimarrà fissa ed invariata per l'intera durata contrattuale.*

Le numerosità delle prestazioni di verifica indicate nelle tabelle sono da ritenersi indicative e non vincolanti per la Stazione Appaltante: potranno infatti essere suscettibili di variazione, in aumento o diminuzione, per eventuali integrazioni al numero di attrezzature di lavoro (PLE) o impianti elevatori in corso d'opera e/o per alienazione delle attrezzature o impianti posti in stato di fermo. In tali ipotesi il corrispettivo sarà rideterminato, tenendo conto delle modificazioni intervenute con decorrenza della data effettiva in cui le variazioni sono state accertate e dell'effettiva esecuzione delle verifiche periodiche o straordinarie. La riduzione o l'incremento degli impianti sarà disposta con apposita comunicazione del DEC.

Saranno corrisposte a misura solamente le verifiche richieste effettivamente eseguite, applicando il relativo prezzo unitario/ribasso desunto dalla offerta in sede di gara.

Il ribasso offerto si intende applicato al prezzo unitario delle singole prestazioni (TARIFFA) che costituisce il prezzo contrattuale da applicare alle singole quantità effettivamente eseguite.

Per gli aspetti legati alla fatturazione, si rimanda al par. 22.





---

## **10. VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE**

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere nel corso dell'esecuzione variazioni al contratto, nei limiti previsti dall'art. 106 del CCP.

La ditta aggiudicataria sarà obbligata ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione, sollecitamente e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

## **11. DIVIETI**

È fatto espresso divieto all'aggiudicatario di sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con la Stazione Appaltante. L'inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

La cessione totale o parziale del contratto avente ad oggetto le prestazioni di cui al presente disciplinare è vietata, pena la nullità del contratto stesso.

## **12. REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI, REGOLAMENTI**

Il fornitore del servizio deve operare nel rispetto di tutte le leggi relative agli impianti elevatori e di tutti gli eventuali aggiornamenti che entreranno in vigore durante l'erogazione del servizio.

## **13. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO**

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'aggiudicatario stesso, quanto della Stazione Appaltante che di terzi, in virtù dei beni e dei servizi oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A tal fine, l'Appaltatore si obbliga a stipulare e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto oggetto del presente foglio condizioni, dei suoi eventuali rinnovi o proroghe, adeguata polizza assicurativa RCT/RCO con primario istituto assicurativo a copertura del rischio da responsabilità civile verso terzi in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto, per qualsiasi danno che l'aggiudicatario possa arrecare alla Stazione Appaltante ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, anche con riferimento ai relativi servizi, inclusi i danni da inquinamento, da eventuali trattamenti dei dati personali, ecc.

La polizza RCT per danni arrecati a terzi (compreso il Politecnico di Torino) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, dovrà avere un massimale per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 (€ tremilioni)

La Stazione Appaltante sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall'affidatario.

La polizza non dovrà prevedere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente foglio condizioni che formano parte integrante dei documenti contrattuali.

In ogni caso l'Appaltatore, non appena a conoscenza di eventuali sinistri, è tenuto a segnalare alla Stazione Appaltante eventuali danni a terzi.

Tutto quanto premesso fermo il rispetto delle assicurazioni obbligatorie per legge di cui l'Appaltatore sarà responsabile anche per conto di eventuali subappaltatori.

Qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative sopra riportate, condizione essenziale per la Stazione Appaltante, il contratto sarà risolto di diritto e l'importo corrispondente sarà trattenuto dalla cauzione prestata, quale penale, e fatto salvo l'obbligo del maggior danno subito.

#### **14. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

L'assunzione dell'appalto di cui al presente CSO da parte dell'Operatore Economico Aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici. In particolare, l'OEA, all'atto della firma del contratto, accetta tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge nonché quelle contenute nel presente Capitolato. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio dell'OEA circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione alla prestazione da rendere ed ai prezzi offerti. Infine, si precisa che l'assunzione dell'appalto implica il pieno rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza.

L'Aggiudicatario è tenuta ad osservare le istruzioni e gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Il contratto è regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato, e per quanto non sia in contrasto con le norme stesse, anche dalle leggi statali e regionali, comprensive dei relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto.

In particolare, l'OEA si intende inoltre obbligato all'osservanza di:

- leggi, regolamenti, disposizioni vigenti e di successiva emanazione, emanate durante l'esecuzione delle prestazioni, relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, sull'assunzione della manodopera locale, l'invalidità e la vecchiaia ecc.
- leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza del luogo di lavoro e nei cantieri.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 c1 e c2 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i l'Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante tutti i dati necessari, dopo l'aggiudicazione e prima dell'inizio del servizio e precisamente:

- le informazioni sull'Appaltatore;
- autocertificazione attestante l'idoneità tecnico-professionale sull'Appaltatore così come prevista da art. 26 c1 lett a) punto 2 e Allegato XVII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- elenco del personale, delle attrezzature / autoveicoli, dei DPI individuati e forniti al personale, dei prodotti chimici utilizzati per l'appalto nel luogo di lavoro;



- i contenuti della valutazione dei rischi specifici introdotti nella sede di lavoro;
- sottoscrivere ed ottemperare a tutte le disposizioni previste dal Capitolato d'oneri e del DUVRI allegato.

Il Responsabile del Servizio deve garantire il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro riguardo i rischi specifici delle attività propria dell'Appaltatore e di quanto contenuto dal Capitolato d'oneri e in materia di sicurezza come DUVRI allegato.

La Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto qualora accerti l'inosservanza delle norme di cui sopra da parte dell'Appaltatore.

Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri:

- l'adozione di tutte le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 nonché l'adozione di tutte le misure per la tutela di terzi e per evitare danni ai beni pubblici e privati.
- i costi per la sicurezza e ogni altro eventuale onere dovuto a scelte operative proprie durante l'esecuzione del servizio;
- l'adozione, nell'esecuzione di tutti le prestazioni, dei provvedimenti e opere provvisorie necessarie per garantire la salute e sicurezza dei propri lavoratori e di terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione Appaltante e il personale preposto alla direzione e sorveglianza;

- la disciplina nei cantieri e la responsabilità di danni causati per negligenza dei suoi lavoratori;
- la responsabilità per i danni procurati dai propri lavoratori, dai suoi mezzi di trasporto e di lavoro ai beni pubblici e di proprietà del politecnico di Torino;
- l'assicurazione obbligatoria dei propri lavoratori contro gli infortuni sul lavoro, ecc.;
- il ripristino delle aree interessate dagli interventi.

## **15. DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO**

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto, la Stazione Appaltante ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere alle prestazioni pattuite, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni entro il quale l'Aggiudicatario si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Contratto è risolto di diritto. Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il Contratto, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'OEA e l'applicazione delle penali già contestate.

In ogni caso, il Politecnico non corrisponde alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non eseguite esattamente.

La risoluzione comporta l'incameramento a titolo di penale della garanzia definitiva, fatto salvo l'obbligo di risarcimento da parte dell'Affidataria degli eventuali maggiori danni subiti dal Politecnico.



Il Politecnico comunicherà all'Autorità Nazionale Anticorruzione le violazioni contrattuali riscontrate in fase di esecuzione del contratto da parte dell'Affidataria, di cui sia prevista la segnalazione dalla Determinazione AVCP n. 1/2008.

#### **16. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il contratto di appalto è risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione della prestazione contrattuale;
- b) situazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore;
- c) manifesta incapacità nell'esecuzione della prestazione contrattuale, violazione delle prescrizioni minime previste nel presente capitolato e nell'offerta presentata in fase di gara;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- e) subappalto non autorizzato della prestazione;
- f) cessione totale o parziale del contratto;
- g) quando l'ammontare delle penali applicate nei confronti dell'Aggiudicatario superi il 10% dell'importo contrattuale;
- h) mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine indicato dal Politecnico;
- i) ingiustificata interruzione o sospensione del servizio/fornitura per decisione unilaterale dell'Appaltatore;
- j) violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- k) qualora l'Appaltatore risultasse destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- l) qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;
- m) in tutti i casi in cui, in violazione di quanto prescritto dall'art. 3 della legge 136/2010 e dall'art. 7, comma 1, lett. a del D.L. 187/2010 le transazioni finanziarie relative al contratto siano state effettuate senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- n) in caso di gravi ed accertate violazioni del Codice di Comportamento del Politecnico di Torino;
- o) in tutti gli altri casi previsti dalla disciplina di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

Resta salva ed impregiudicata la possibilità per il Politecnico di Torino di procedere alla risoluzione del contratto, anche al di fuori delle ipotesi qui previste, in caso di gravi ed oggettive inadempienze da parte del Fornitore, oltre che nei casi espressamente previsti dall'art. 108 del CCP.



La risoluzione comporta l'incameramento a titolo di penale della garanzia definitiva, fatto salvo l'obbligo di risarcimento da parte dell'Affidataria degli eventuali maggiori danni subiti dal Politecnico.

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del CCP, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 – ter, del D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante procederà ai sensi dell'art. 110 del CCP. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento si applica la disciplina prevista dall'art. 48, c. 17 e 18 del CCP.

Ove si proceda alla risoluzione del contratto per fatto imputabile all'Affidatario, sarà riconosciuto a quest'ultimo unicamente l'ammontare relativo alla parte della fornitura eseguita in modo completo ed accettata dall'Amministrazione, decurtato delle penali applicabili e degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, determinati anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico la fornitura ove non sia stato possibile procedere all'affidamento ai sensi dell'articolo 110, c.1.

L'Impresa dovrà in ogni caso risarcire il Politecnico di Torino per qualsiasi danno diretto o indiretto che possa comunque derivare dal suo inadempimento.

#### **17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER SOPRAVVENIENZA DI CONVENZIONI CONSIP**

In base a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 1, comma 3 del D.L. 95/2012, come convertito dalla legge 135/2012, e dell'art. 1, comma 450 della legge 296/2006, il Politecnico di Torino procede alla risoluzione del contratto stipulato all'esito della presente procedura qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, i beni/servizi ivi previsti si rendano disponibili nell'ambito di una convenzione stipulata:

- da Consip, ai sensi dell'art. 26 della legge 488/1999;
- ovvero, dalla centrale di committenza regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 455 della legge 296/2006.

#### **18. ESECUZIONE IN DANNO**

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuati i casi di forza maggiore - di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Appaltatore, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Politecnico, dandone opportuna comunicazione, può avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le previste penali.

#### **19. DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO**

Qualora l'OEA intenda disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione dei servizi ad altro Operatore Economico a titolo di risarcimento danni.

In questo caso nulla è dovuto all'OEA per gli eventuali investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.



---

## **20. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

## **21. RECESSO**

Il Politecnico può recedere dal contratto in qualunque tempo, secondo quanto previsto dall'art. 109 del CCP, cui si rinvia.

## **22. PREZZI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE**

I prezzi sono quelli risultanti dall'esito della gara. Nei prezzi espressi dall'Impresa Aggiudicataria e nei corrispettivi corrisposti alla stessa s'intendono interamente compensati tutti gli oneri previsti per la mano d'opera occorrente, tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi, le imposte di ogni genere nessuna esclusa, le spese generali, l'utile dell'impresa e quant'altro possa occorrere per eseguire le prestazioni in maniera compiuta e a perfetta regola d'arte.

Pertanto, nessun compenso può essere richiesto dall'Aggiudicatario per prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione del servizio appaltato, anche se non esplicitamente specificati nel presente capitolato.

I prezzi determinati dall'esito della presente procedura, saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, salvo quanto specificato al par. 9 relativamente alla quota A.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, l'Affidatario provvederà all'emissione della fattura a seguito della trasmissione da parte del Responsabile Unico del Procedimento del certificato di pagamento conseguente alla positiva verifica di conformità del servizio erogato secondo le seguenti tempistiche:

- 1° acconto a conclusione verifiche anno 2022;
- 2° acconto a conclusione verifiche anno 2024;
- liquidazione per ogni verifica straordinaria richiesta;
- saldo finale a conclusione eventuali verifiche straordinarie anno 2026

In particolare, il corrispettivo dovuto per il servizio viene erogato a seguito di fatturazione posticipata secondo il seguente iter:

- entro i 5 gg. lavorativi successivi alla conclusione delle verifiche annuali/straordinarie, l'OEA deve trasmettere al Direttore dell'Esecuzione del Contratto un report di rendiconto analitico delle attività prestate;
- il DEC provvede a verificarne il contenuto, richiedendo all'OEA, nel caso lo ritenesse necessario, chiarimenti, modifiche o integrazioni;

- entro i 5 gg. lavorativi successivi alla eventuale richiesta di chiarimenti, modifiche o integrazioni presentata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, l'OEA deve trasmettere allo stesso un report di riscontro;
- entro i 5 gg. lavorativi successivi all'approvazione della documentazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il Responsabile Unico del Procedimento provvede ad emettere il certificato di pagamento riferito al periodo, applicando all'importo netto delle prestazioni rilevato dal report, la ritenuta dello 0,5% prevista dall'art. 30, comma 5-bis, secondo periodo del CCP;
- l'OEA provvede ad emettere la fattura sulla base del certificato di pagamento di cui al punto precedente.

In ordine alla predetta ritenuta dello 0,5%, si ricorda che le somme così trattenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, a seguito dell'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione e del certificato di pagamento finale.

In base al combinato disposto dell'art. 1, comma 209 della L. 244/2007, dell'art. 6, comma 3 del Decreto MEF 55/2013 e dell'art. 25, comma 1 del D.L. 66/2014, la fatturazione nei confronti del Politecnico di Torino deve essere effettuata esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità previste dal Sistema di Interscambio appositamente realizzato dall'Agenzia delle Entrate e da SOGEL: tutte le informazioni necessarie per operare secondo le predette modalità sono disponibili all'indirizzo internet [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

Il Codice Identificativo Univoco dell'Ufficio attribuito all'Amministrazione Centrale del Politecnico di Torino, indispensabile per la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il predetto Sistema di Interscambio, è il seguente: **LDUOKT**.

Con riferimento al regime IVA, si precisa che il Politecnico di Torino rientra nel campo di applicazione del Decreto del Ministero dell'Economia 23.01.2015: le fatture di cui al presente paragrafo devono pertanto essere emesse in regime di scissione dei pagamenti (cd. Split Payment) e recare la relativa annotazione.

Il pagamento delle fatture è effettuato mediante bonifico bancario a 30 giorni data ricevimento fattura, fatte salve le tempistiche necessarie per le verifiche di regolarità contributiva e fiscale previste dalla vigente normativa.

In caso di riscontrata inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applica l'art. 30, comma 5-bis, del CCP.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto sono registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica. I relativi pagamenti sono effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

### **23. RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del Responsabile del servizio cui fare riferimento per la gestione dell'attività relativa al servizio.

Il Responsabile, o un suo incaricato, dovrà controllare e far osservare al personale impiegato da parte della ditta affidataria tutte le attività previste per garantire il regolare svolgimento del servizio.



Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni sul servizio svolto circa inadempienze e/o altro, saranno eseguite in contraddittorio con il Responsabile sopra indicato e andranno regolarmente documentate. Le suddette contestazioni dovranno svolgersi secondo le modalità indicate nell'articolo afferente le "Penalità".

In caso di assenza o impedimento del Responsabile, la ditta dovrà comunicare tempestivamente il nominativo di un sostituto.

#### **24. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge e s.m.i. In particolare, egli è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente affidamento, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Appaltatore è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

#### **25. INADEMPIENZE E PENALITÀ**

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico del procedimento gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a quindici giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Ove si verificano inadempienze dell'Impresa Aggiudicataria nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Stazione Appaltante penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato. La penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento.

Fatti salvi i casi di forza maggiore imprevedibili od eccezionali non imputabili all'Affidatario, la Stazione Appaltante potrà applicare una penale:

- pari ad euro 300,00 per ogni intervento di verifica non effettuato nei termini richiesti dalla vigente normativa, per singolo impianto.

Indipendentemente dall'applicazione della penalità la ditta dovrà obbligatoriamente provvedere ad effettuare il servizio di verifica contestato.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere all'applicazione di penalità non rientranti tra le tipologie indicate, nonché di importo superiore, sulla base della gravità dell'inadempimento contestato, del danno subito e della ripetitività della mancanza.

Per l'applicazione delle penali si procederà alla contestazione all'Affidatario del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del Procedimento. Entro il limite di 3 (tre) giorni successivi a detta comunicazione, l'Affidatario potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, il Politecnico, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione, oppure, se ricevuta non la ritenga fondata, procederà





discrezionalmente all'applicazione delle penali e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.

Le penali saranno applicate mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione, previa emissione di nota di credito da parte dell'Affidatario.

## **26. SUBAPPALTO**

Alla luce della natura della prestazione, l'affidamento di cui al presente CSO si configura quale appalto ad alta intensità di manodopera. Pertanto, in attuazione di quanto disposto dall'art. 105, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, la prestazione contrattuale dovrà essere eseguita in misura prevalente dall'affidatario ed il ricorso al subappalto è ammesso, previa autorizzazione del Politecnico, a condizione che:

- a) all'atto dell'offerta l'Affidatario abbia indicato le parti di servizi e forniture che intende subappaltare;
- b) non sussistano in capo al subappaltatore i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.

Per la disciplina del subappalto si rinvia all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 49 del D.L. 77/2021.

In caso di subappalto, l'Appaltatore porrà in essere tutto quanto necessario al fine di consentire al Politecnico la verifica che nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore medesimo con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate al servizio/fornitura oggetto del presente affidamento, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovranno essere trasmessi dall'Appaltatore al Politecnico a cura del legale rappresentante o di un suo delegato.

L'Appaltatore, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente, che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione al Politecnico e alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Torino ove ha sede l'Amministrazione appaltante o concedente.

## **27. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI**

Il Politecnico corrisponderà direttamente al subappaltatore, al prestatore di servizi/al fornitori di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dal comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

## **28. FORO COMPETENTE**

Eventuali controversie relative al presente contratto d'appalto sono di competenza del Foro di Torino.

Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.

## **29. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli

in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

### **30. DISCIPLINA IN TEMA DI PRIVACY**

Il Politecnico di Torino è Titolare del trattamento dei dati personali secondo le norme vigenti e per le finalità connesse all'appalto.

L'Affidatario sarà nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, ed è pertanto tenuto a:

- a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento;
- b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 del GDPR in tema di sicurezza del trattamento;
- d) rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del GDPR per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
- e) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- f) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- g) su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- h) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi dell'art. 28 del GDPR e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- i) tenere un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del titolare;
- j) informare, tempestivamente, il Titolare (inviando una comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo [ciso@pec.polito.it](mailto:ciso@pec.polito.it)) di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ed a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare



---

in relazione all'adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni all'Autorità ai sensi dell'art. 33 del GDPR o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del GDPR. La comunicazione al Titolare conterrà almeno le seguenti informazioni:

1. la natura della violazione dei dati personali;
2. la categoria degli interessati;
3. contatto presso cui ottenere più informazioni;
4. interventi attuati o che si prevede di attuare.

k) rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i, e dalla normativa che verrà emanata in attuazione al GDPR.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto stipulato, fermo restando il risarcimento da parte dell'Impresa Aggiudicataria, di tutti i danni derivanti.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore; i dati di contatto del Titolare sono:

- PEC → [politecnicoditorino@pec.polito.it](mailto:politecnicoditorino@pec.polito.it)
- per informazioni e chiarimenti → [privacy@polito.it](mailto:privacy@polito.it)

Il Responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile all'indirizzo mail [dpo@polito.it](mailto:dpo@polito.it).

### **31. RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato speciale si rimanda alle norme del codice civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.